



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Provincia di Agrigento

N° 10 Reg.

del 14/05/2016

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la Toponomastica e la Numerazione Civica.

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **MAGGIO** ore **10:00** e seguenti, nella sede provvisoria del Comune in Via Cameroni nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente Errera Gerardo

Assiste il Segretario Comunale Reggente Dott. Domenico Tuttolomondo

Al momento dell'appello alle ore 10:10 risultano presenti ed assenti i Consiglieri sottoindicati:

n°	Consiglieri	Presenti	n°	Consiglieri	Presenti
1	Montana Andrea Claudio	SI	9	Billeci Vincenzo	SI
2	Almanzo Anna	NO	10	Luca Eugenio	SI
3	Aruta Marco Claudio	SI	11	Errera Gerardo	SI
4	Brischetto Rosalia Antonella	SI	12	Pavia Andrea	SI
5	Amato Girolamo Antonino	SI	13	Lo Grasso Vincenza	SI
6	Tuccio Francesco	NO	14	Maggiore Felicetta	SI
7	Fragapane Giuseppe	SI	15	Bono Concetta	SI
8	Maraventano Domenico	SI			

Assegnati n°15 - In carica n°15 - Presenti n°13 - Assenti n°02

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori: (Aruta, Bono e Lo Grasso)

7. Approvazione Regolamento Comunale per la Toponomastica e la Numerazione Civica.

Il Presidente invita i presenti alla discussione del punto iscritto all'ord.g. ad oggetto: **"Approvazione Regolamento Comunale per la Toponomastica e la Numerazione Civica"**.

Relaziona il Responsabile del Settore II-Dott.ssa Giada Balsamo, la quale da lettura della proposta di deliberazione nonché del regolamento che si compone di n. 19 articoli;

Il presidente dato atto che nessun consigliere chiede la parola mette ai voti la proposta di deliberazione.

La votazione espressa in forma palese per alzata di mano dà il seguente risultato: consiglieri presenti 13 voti a favore n. 13 (unanimità).

Per quanto sopra

***IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA***

Di approvare la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore II - Dott.ssa Giada Balsamo che si allega al presente provvedimento - allegato "A" avente ad oggetto: **"Approvazione Regolamento Comunale per la Toponomastica e la Numerazione Civica"**.

C.C. 14/5/2015

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Medaglia d'oro al valore Civile

(Provincia di Agrigento)

Il Responsabile del Settore II

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la toponomastica e la numerazione civica

Proposta di Deliberazione n. 10 del 14/05/2015

il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 comma 1, della Legge Regionale 30 Aprile 1991, n. 10,

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art.10 della Legge 24/12/1954, n. 1228 "Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente";
- l'art.47 del D.P.R. 30/05/1989, n.223 " Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
- il R.D. 10/05/1923, n.1158 "Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali" convertito nella Legge 17/04/1925, n. 473;
- la Legge 23/06/1927, n.1188 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei";
- la Pubblicazione ISTAT "Anagrafe della popolazione -Metodi e norme -Serie B n.29 Edizione 1992 -Avvertenze e note illustrative all'ordinamento anagrafico -Istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l'ordinamento ecografico";

DATO ATTO che, in previsione del Censimento Generali del 2010 -2011, come specificato nella nota dell'ISTAT del 24/03/2009, sono indicate quali importanti attività preparatorie gli adempimenti in materia ecografica, di onomastica stradale e numerazione civica, nonchè adempimenti topografici per l'aggiornamento delle basi territoriali;

CONSIDERATO che, a seguito della nota dell'ISTAT prot. n. SP/1001.2010 del 24/09/2010 "Realizzazione di un Archivio Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici(ANSC) -Comuni non capoluogo di provincia con meno di 20.000 abitanti", il Sindaco ha nominato il Responsabile della Toponomastica per la gestione del suddetto archivio utilizzando l'infrastruttura informativa dell'Agenzia del Territorio denominata "Portale per i Comuni", accessibile via internet, attraverso la quale gli stradari saranno resi disponibili, elaborati e certificati dal Comune;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare il "Regolamento Comunale per la Toponomastica e la Numerazione Civica", allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, secondo le competenze di cui all'art.42 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

PROPONE

Al Consiglio Comunale di approvare , per quanto esposto, nelle premesse, il Regolamento Comunale per la Toponomastica e la Numerazione Civica;

Di dare atto che il Regolamento Comunale della Toponomastica e la Numerazione Civica entra in vigore il giorno successivo alla eseguibilità del presente atto;

Lampedusa lì 15.12.2015

Responsabile Settore II
Dott.ssa Grada Balsamo



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Lampedusa, li 15/10/2015

**Il Responsabile del Settore II
Dr.ssa Giada Balsamo**





COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
(Provincia di Agrigento)



Via Cameroni
Tel. 0922/975901 - Fax 0922/970027

Cod. fisc. 80004280840
Part. iva 02146780842

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA TOPONOMASTICA E LE
NUMERAZIONE CIVICA**

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina la materia della toponomastica comunale con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica di più recente urbanizzazione, nonché della ridenominazione di aree già esistenti.

Art. 2 Definizioni

Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

L'accesso all'unità ecografia semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografia semplice da cortili o scale interne.

Art. 3 Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serve ad individuarla, da indicarsi su targhe di materiale resistente.

L'attribuzione dei nomi deve essere eseguita secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili e alla circolare del Ministero dell'Interno n. 4/96..

Nessuna denominazione può essere attribuita senza la preventiva autorizzazione da chiedersi per mezzo degli organi competenti previsti dalla legislazione vigente.

Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse, così pure è da evitare di attribuire la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (es. Via G.Mazzini, Vicolo G.Mazzini, Piazza G.Mazzini).

E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. n. 1158/1923 e dalla Legge n. 1188/1927. Le proposte di modifica delle denominazioni devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per importanti motivi.

Art. 4 Proposte di intitolazione

Le proposte d'intitolazione di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico del Comune possono pervenire da organi istituzionali, singoli componenti degli stessi, enti, associazioni e singoli cittadini, purché tali proposte siano debitamente motivate e corredate da biografie in caso di persone oppure informazioni storico-culturali per altri toponimi.

Nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata a persona che non sia deceduta da almeno dieci anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per la causa nazionale: vittime della mafia, del terrorismo e del lavoro. E' data, peraltro, facoltà alla Prefettura, per delega del Ministero degli Interni, di consentire deroghe alle suindicate disposizioni in casi eccezionali.

Per la denominazione d'edifici scolastici o parti di essi, deve essere acquisito il parere preventivo degli organi collegiali della scuola.

L'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale è attribuita all'Ufficio Servizi Demografici, il quale può avvalersi, per tale adempimento della collaborazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 5 **Variazioni tecniche**

Ogni Ufficio Comunale che predisponga atti o qualsiasi altra attività che interessi la toponomastica, quali atti attuativi delle previsioni del Piano Regolatore Generale, sue varianti, costruzione o modifica del tracciato d'aree di circolazione, piani particolareggiati, individuazione e intitolazione d'edifici pubblici o altre strutture, ecc. è tenuto ad inviare copia degli stessi all'Ufficio Servizi Demografici per la predisposizione dell'istruttoria delle proposte di denominazione.

Art. 6 **Deliberazioni**

L'esame delle proposte di denominazione o di modifica totale o parziale riguardante la denominazione delle aree di circolazione, edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, è affidata alla Giunta Comunale.

Le deliberazioni in materia di toponomastica, per il rispetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sono di competenza della Giunta Comunale.

Le denominazioni delle nuove aree di circolazione, monumenti o altri luoghi aperti al pubblico e i cambi di denominazione, devono sempre ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia toponomastica.

Art. 7 **Targhe viarie**

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente. Le caratteristiche fisiche delle targhe viarie così pure la loro apposizione, devono rispettare le direttive dell'ISTAT e quanto disposto dal D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e dal suo Regolamento d'esecuzione D.P.R. n. 495/92.

All'acquisizione e all'apposizione delle targhe suddette, come a quella dei numeri civici, anch'essi di materiale resistente, provvede l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 8 **Comunicazioni**

Dopo l'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione, è comunicata dall'Ufficio Servizi Demografici, attraverso gli strumenti più idonei, ai servizi interni dell'Ente e agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio.

Art. 9 **Numerazione civica**

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Al Comune compete l'indicazione e l'assegnazione della numerazione civica esterna e della numerazione interna, ai fabbricati collocati in ogni area di circolazione del territorio comunale secondo quanto disposto dalla legislazione in materia e più precisamente dalla Legge 24/12/1954, n. 1228 e D.P.R. 30/05/1989, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le regole e i criteri previsti dalle direttive dell'ISTAT.

Art. 10

Attribuzione della numerazione civica

Vanno numerate tutte le porte e gli accessi anche se secondari che dall'area di circolazione immettono all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere, intendendo con accessi anche i garage che danno direttamente sull'area di circolazione. Non sono escluse le grotte, baracche e simili se adibite ad abitazioni.

Sono escluse dalla numerazione civica solo le porte delle chiese, le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili e agli accessi a monumenti pubblici; dovrà invece essere attribuito il numero civico nel caso che oltre ad accedere al monumento si possa anche accedere agli uffici e/o abitazioni in esso ricomprese, ecc..

All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio d'attività professionali, commerciali o simili.

Sono escluse dall'attribuzione della numerazione interna le unità immobiliari distinte nelle categorie catastali C6 (autorimesse), C2 (cantine) e C7 (tettoie chiuse o aperte), di fabbricati aventi accesso comune alle unità citate.

Art. 11

Numerazione civica per diversi tipi di località abitate e assegnazione numeri civici

In ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, ecc.) la numerazione civica deve iniziare dall'incrocio con la via ritenuta più importante, iniziando dal centro verso la periferia, assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra.

In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale, quindi nelle piazze, piazzali, larghi, ecc., la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni, rotatorie e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale.

Nelle strade che collegano due centri abitati, la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante.

Nelle strade che si dipartono da altre d'ordine superiore, la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore.

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore, la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità permanente di costruire, la numerazione può essere unica e progressiva.

Quando sorge la necessità di attribuire numeri civici per l'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede seguito da lettera dell'alfabeto maiuscola e progressiva (es.: 1/A, 1/B, 1/C, ecc.).

Art. 12

Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art. 13

Numerazione interna

Quando il numero civico da solo non è sufficiente ad individuare l'unità abitativa, il negozio, l'ufficio e simili, quindi nel caso in cui alle succitate unità non si accede direttamente dall'esterno, si deve ricorrere anche all'uso del numero interno.

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile o vialetto, devono essere contrassegnati oltre che dallo stesso numero civico esterno anche da un numero interno contraddistinto da numeri arabi progressivi.

Alle unità ecografiche semplici alle quali si accede da un stesso cortile o vialetto deve essere attribuito il numero interno progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o vialetto dall'accesso esterno unico o principale.

Ciascun accesso dal piano terreno o rialzato che consenta di adire ai piani superiori è considerato scala.

Per gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una o più scale la numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al più alto, seguendo il verso da sinistra a destra in ciascun pianerottolo.

L'indicazione del piano è quella di uso comune per cui il piano stradale è Piano Terreno (T) o Rialzato (R) e i successivi sono indicati con cifre arabe (1, 2, 3.....).

Se le scale sono più di una e riferite allo stesso numero civico, devono essere contrassegnate con lettere dell'alfabeto maiuscole e progressive. La successione delle scale deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o nell'atrio dall'accesso esterno unico o principale. In questo caso la numerazione interna sarà costituita da una lettera maiuscola indicante la scala, dall'eventuale piano e da un numero arabo (es. A p.T i.1, A p.T i.2, A p.1 i.3, B p.T i.1, ecc.).

Il complesso di palazzine che fanno capo ad un unico numero civico, principale deve essere contraddistinto con un numero progressivo per ciascuna palazzina come sono singole scale.

Art. 14

Targhe numerazione civica esterne e interne e servizio di posa

I numeri civici esterni e i numeri interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente con scritta scura su fondo chiaro catarifrangente e collocate possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice o in caso di cancello, sul pilastro destro, salvo casi articolari derivanti dalla presenza di recinzioni o simili.

La fornitura del numero civico, per garantire un'uniformità in tutto il territorio comunale, è effettuata dal Comune ed è a totale carico del proprietario del fabbricato.

La spesa per l'apposizione della numerazione interna è a totale carico del proprietario del fabbricato.

Le targhe per la numerazione interna e delle scale e la loro posa in opera sono a carico dei proprietari. Qualora questi non vi provvedano entro i termini indicati da specifica comunicazione dell'Ufficio Servizi Demografici a seguito dei controlli effettuati, provvede direttamente il Comune addebitando il relativo costo, fissato dall'organo comunale competente, al proprietario.

Art. 15

Richiesta dell'attribuzione del numero civico

L'indicazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta, sulla base dell'apposita modulistica all'Ufficio Servizi Demografici, secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 entro e non oltre la presentazione della comunicazione di fine lavori e comunque prima dell'accatastamento dell'immobile.

Nella modulistica allegata alla richiesta d'attribuzione di un numero civico, devono essere indicati, anche graficamente, gli accessi esterni da numerare e gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'attribuzione del numero, l'Ufficio Servizi Demografici, assunte le dovute informazioni presso l'Ufficio Tecnico Comunale e previo eventuale sopralluogo con la Polizia Municipale, provvede alla sua attribuzione e ne dà comunicazione scritta al richiedente.

Dopo l'attribuzione del numero civico, l'Ufficio Tecnico Comunale provvede all'apposizione della targa relativa al numero civico esterno.

Art. 16

Obblighi dei proprietari dei fabbricati

L'attribuzione del numero civico, sia esterno che interno, è definitiva, salvo modifiche disposte dall'Amministrazione Comunale a seguito di ristrutturazione e/o revisione della numerazione civica e pertanto il richiedente è tenuto alla corretta applicazione del medesimo per qualsiasi adempimento conseguente, comprese le eventuali comunicazioni ad uffici, enti, ecc.

E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili avere la massima cura delle targhe della numerazione civica, di lasciarle ben visibili ed individuabili e di segnalare al Comune eventuali mancanze o deterioramenti.

E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili, quando ricorre il caso, di provvedere all'indicazione della numerazione interna.

L'attribuzione dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 129,00 (art. 11 Legge 24/12/1954, n. 1228) nella misura indicata nella TABELLA indicata al seguente art.17.

Art. 17

Sanzioni - Vigilanza

TIPO INFRAZIONE	SANZIONE PREVISTA
Attribuzione abusiva di numero civico - pagamento in misura ridotta	Da € 25,00= a € 129,00= € 43,00=
Mancata richiesta d'attribuzione di numero civico - pagamento in misura ridotta	Da € 25,00= a € 75,00= € 25,00=
Mancata esposizione della targhetta - pagamento in misura ridotta	Da € 25,00= a € 75,00= € 25,00=
Apposizione di targhetta non regolamentare - pagamento in misura ridotta	Da € 25,00= a € 75,00= € 25,00=
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhetta alla numerazione civica - pagamento in misura ridotta	Da € 25,00= a € 129,00= € 43,00=

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti l'Ufficio Servizi Demografici e il Corpo di Polizia Municipale.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della Legge 689/91.

Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dal Corpo di Polizia Municipale.

Art. 18

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 19
Riferimenti normativi

Il presente regolamento fa riferimento alle seguenti norme:

- Legge 24/12/1954, n. 1228 (legge Anagrafica);
- D.P.R. 30/05/1989, n. 223 (regolamento Anagrafico);
- R.D. 10/05/1923, n. 1158 (toponomastica);
- Legge 23/06/1927, n. 1188 (toponomastica);
- Avvertenze e note illustrative all'ordinamento anagrafico – ISTAT "Metodi e norme – serie B n. 29 anno 1992".c.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
Erreca Gerardo
Gerardo Erreca

Il Consigliere Anziano
Sig. Andrea Claudio Montana
Andrea Claudio Montana

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Tuttolomondo
Domenico Tuttolomondo

"CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE"
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Lampedusa li,

L'addetto
Barbera Pasquale

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 12.

() Comma 1 (Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione)

() Comma 2 (Dichiarata Immediatamente Esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni

Lampedusa li,

Il Segretario Generale